

## **FAQ**

### **RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU' FREQUENTI**

#### **1. Chi sono gli iscritti alla Cassa di Previdenza San Paolo?**

Gli aderenti alla Cassa di Previdenza San Paolo sono i dipendenti dell'istituto di credito di diritto pubblico San Paolo di Torino assunti entro il 31/12/1990. Per verificare concretamente se si è iscritti alla Cassa di Previdenza è sufficiente controllare la propria busta paga: nel riquadro "F P C" intitolato Fondi di previdenza Complementare. Vi sono due alinea:

- Imp. Fondo 1 che è il Fondo Pensioni di Gruppo
- Imp. Fondo 2 che è la Cassa di Previdenza Sanpaolo

Solo gli iscritti alla Cassa di Previdenza San Paolo hanno una cifra valorizzata nell'alinea Imp. Fondo 2.

Al compimento del 40° anno di anzianità valida ai fini della prestazione, la Cassa invia una lettera di comunicazione agli iscritti in servizio che hanno maturato il diritto.

#### **2. Come sono state determinate le condizioni dell'offerta di capitalizzazione? (TUTTI)**

Sono state definite dall'Accordo del 5 dicembre 2017 tra Intesa Sanpaolo S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali in qualità di Fonti Istitutive della Cassa di Previdenza. L'Accordo prevede l'integrazione della Cassa di Previdenza nel Fondo Pensione Complementare del Banco di Napoli e la preventiva all'offerta individuale di capitalizzazione agli iscritti, nell'ambito di un più ampio progetto di razionalizzazione delle diverse forme di previdenza complementare presenti nel Gruppo.

#### **3. Che caratteristiche ha l'offerta individuale di capitalizzazione? (TUTTI)**

Ha natura assolutamente volontaria. Chi non aderisce mantiene gli stessi diritti e garanzie previsti dallo Statuto della Cassa.

#### **4. Chi sono iscritti attivi?**

Sono coloro in servizio presso la banca e società del Gruppo al 31/12/2017.

#### **5. Chi sono iscritti esodati?**

Sono coloro che fruiscono della prestazione straordinaria del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riqualificazione professionale del personale del credito e che non hanno ancora maturato il diritto a pensione INPS al 31/12/2017.

#### **6. Chi sono iscritti differiti?**

Gli iscritti "differiti", sono coloro che hanno cessato il rapporto di lavoro dopo il 31/12/1995 senza diritto a pensione con almeno 20 anni di contribuzione Cassa (ex art. 41 dello Statuto) e coloro che sono usciti dal Gruppo a seguito di operazioni societarie (ex art. 41bis dello Statuto).

Il capitale offerto verrà determinato con gli stessi criteri degli iscritti in servizio, ma senza offerta minima di 30.000 euro lordi.

#### **7. Che cos'è e come funziona la fidejussione?**

La fidejussione garantisce tutti gli aderenti alla Cassa rispetto al fatto che se il patrimonio proprio della Cassa non fosse sufficiente a pagare tutte le prestazioni fino all'ultimo aderente, sarà la banca a farsi carico di questi oneri. La fidejussione ha natura individuale e infatti ciascuno degli aderenti ha ricevuto a suo tempo un documento individuale in tal senso. Tuttavia, poiché tale impegno fidejussorio deriva da una



contrattazione collettiva, non è fondamentale aver conservato quel documento, poiché la gestione di questa obbligazione aziendale viene da sempre gestita con modalità collettive.

#### **8. Come viene calcolata l'offerta di capitalizzazione? (ATTIVI E ESODATI)**

Il capitale verrà determinato considerando l'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 2017, raffrontando la prestazione prevista dallo Statuto della Cassa (aliquota del 2,25% dell'ultima retribuzione per ogni anno di iscrizione) con la prestazione Inps per la medesima anzianità contributiva, ipotizzando una prestazione integrativa stimata alla presunta data di decorrenza della pensione (la cui validità è strettamente connessa al quadro di ipotesi - normative, fiscali e finanziarie - sottostanti le valutazioni effettuate riferite al 31/12/2017). È prevista comunque un'offerta minima di 30.000 euro lordi. In caso di accettazione dell'offerta, il capitale verrebbe trasferito alla propria posizione in essere presso il Fondo Pensione di Gruppo, senza alcuna penalizzazione né tassazione al momento del trasferimento. Per i dipendenti in servizio che accetteranno l'offerta è previsto anche un incremento della contribuzione aziendale al Fondo Pensione di Gruppo pari al 4% delle voci stipendio, scatti e importo ex ristrutturazione tabellare sino al momento del pensionamento; per i colleghi che andranno in esodo in base al Protocollo 12/10/2017, l'incremento della contribuzione sarà valido ai fini del conteggio dell'importo compensativo della previdenza complementare erogato quale integrazione del TFR.

#### **9. Che criterio di calcolo è stato utilizzato? (ATTIVI)**

Il calcolo tecnico-attuariale è effettuato secondo il principio contabile internazionale IAS19, già utilizzato per analoghe operazioni nel Gruppo. Il calcolo della prestazione è stimato alla prima data di diritto a pensione e rapportato all'anzianità al 31/12/2017.

Per gli iscritti attivi e esodati è prevista una offerta che parte da una base di 30.000 euro lordi, con "zainetto" trasferito al Fondo Pensione a Contribuzione Definita del Gruppo con incremento della contribuzione datoriale del 4%.

#### **10. Che criterio di calcolo è stato utilizzato? (ESODATI)**

Il calcolo tecnico-attuariale è effettuato secondo il principio contabile internazionale IAS19, già utilizzato per analoghe operazioni nel Gruppo. Il calcolo della prestazione è stimato alla prima data di diritto a pensione e rapportato all'anzianità al 31/12/2017.

Per gli iscritti esodati è prevista una offerta che parte da una base di 30.000 euro lordi, con "zainetto" trasferito al Fondo Pensione a Contribuzione Definita del Gruppo, con riapertura di una posizione se precedentemente chiusa.

#### **11. Che criterio di calcolo è stato utilizzato? (DIFFERITI)**

Il calcolo tecnico-attuariale è effettuato secondo il principio contabile internazionale IAS19, già utilizzato per analoghe operazioni nel Gruppo.

Per gli iscritti differiti non è prevista una offerta che parte da una base di 30.000 euro lordi. In caso di adesione è previsto il ricevimento dell'importo in unica soluzione tramite bonifico del netto spettante in applicazione della normativa fiscale tempo per tempo vigente, tenendo conto dei montanti delle somme riferite alle prestazioni in rendita maturate, ovvero trasferito a Fondo pensioni di previdenza complementare a cui risultino iscritti.

#### **12. Che criterio di calcolo è stato utilizzato? (PENSIONATI)**

Il calcolo tecnico-attuariale è effettuato secondo il principio contabile internazionale IAS19, già utilizzato per analoghe operazioni nel Gruppo.

Ai pensionati che la 31/12/2017 percepivano una prestazione integrativa annua lorda superiore a 10.000 euro è applicata una decurtazione del 6% sulla quota di offerta derivante dall'importo di pensione eccedente i 10.000 euro.

#### **13. Nell'offerta di capitalizzazione è stata calcolata la reversibilità? (TUTTI)**

I calcoli sottostanti le offerte tengono conto della reversibilità ma su ipotesi demografiche standard delle composizioni famigliari, quindi indipendentemente dalla reale composizione della famiglia dell'iscritto.

#### **14. L'offerta di capitalizzazione quando viene presentata e in che forma? (PENSIONATI)**

L'offerta individuale verrà comunicata dalla Cassa di Previdenza con lettera R/R entro il 30 giugno 2018 e gli iscritti potranno aderire entro i 90 giorni successivi dalla data di invio della lettera.

#### **15. Devo comunicare la non adesione? e cosa succede se non aderisco? (PENSIONATI)**

Le adesioni devono essere formalizzate con lettera R/R.

La Cassa non richiede la formalizzazione della non adesione.

Le posizioni di coloro che non aderiranno all'offerta di capitalizzazione saranno trasferite presso una sezione dedicata del "Fondo pensione a prestazione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo" (ex Fondo Banco Napoli), mantenendo tutte le prestazioni e garanzie fideiussorie collettive e individuali in essere.

#### **16. Se non accetto l'offerta entro 90 giorni dall'invio della lettera (ATTIVI E ESODATI)**

Si perde il diritto di avere l'offerta di capitalizzazione.

Le posizioni di coloro che non aderiranno all'offerta di capitalizzazione saranno trasferite presso una sezione dedicata del "Fondo pensione a prestazione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo" (ex Fondo Banco Napoli), mantenendo tutte le prestazioni e garanzie fideiussorie collettive e individuali in essere.

Al riguardo, agli iscritti di cui sopra, all'atto del pensionamento, sarà proposta una tantum la facoltà di capitalizzare il trattamento periodico in essere, secondo le previsioni del Fondo, applicando la decurtazione del 6%, in caso di una prestazione integrativa annua lorda superiore a 10.000 euro, sulla quota di offerta derivante dall'importo di pensione eccedente i 10.000 euro con conseguente e contestuale risoluzione del rapporto previdenziale complementare.

Viene inoltre meno la garanzia dell'offerta minima pari a € 30.000.

#### **17. Cosa comporta l'accettazione dell'offerta (ATTIVI e ESODATI)**

L' accettazione dell'Offerta comporta:

- il trasferimento al comparto del Fondo Pensione a Contribuzione Definita del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito il Fondo) nel quale è attualmente versata la contribuzione datoriale, salvo che al momento dell'accettazione dell'offerta Lei eserciti la facoltà di trasferire tale somma ad uno degli altri comparti già esistenti presso il Fondo stesso, nel rispetto del numero massimo di comparti esistenti. Sono esclusi i comparti ASSICURATIVO NO LOAD e ASSICURATIVO GARANTIVO ((vedi circolare Fondo Pensioni n. 2 del 14 maggio 2018). Nel trasferimento al Fondo sono anche quantificati i montanti pro-tempore maturati utili al calcolo della tassazione che sarà applicata al percepimento, ai sensi della normativa previdenziale e fiscale tempo per tempo vigente, delle relative somme.
- il superamento di ogni rapporto previdenziale complementare con la Cassa stessa e lo scioglimento di ogni obbligo di prestazione da parte della Cassa e/o di Intesa Sanpaolo e/o di ogni eventuale coobbligato, con il definitivo superamento di ogni garanzia e fidejussione ad esso collegate.

#### **18. Cosa comporta l'accettazione dell'offerta (PENSIONATI)**

L' accettazione dell'Offerta comporta:

- il pagamento tramite bonifico dell'importo netto comunicato nella lettera di offerta della Cassa;
- il superamento di ogni rapporto previdenziale complementare con la Cassa stessa e lo scioglimento di ogni obbligo di prestazione da parte della Cassa e/o di Intesa Sanpaolo e/o di ogni eventuale coobbligato, con il definitivo superamento di ogni garanzia e fidejussione ad esso collegate.

#### **19. Se non accetto l'offerta entro 90 giorni dall'invio della lettera (PENSIONATI)**

Si perde il diritto di ricevere l'importo dell'offerta di capitalizzazione.

Le posizioni di coloro che non aderiranno all'offerta di capitalizzazione saranno trasferite presso una sezione dedicata del "Fondo pensione a prestazione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo" (ex Fondo Banco Napoli), mantenendo tutte le prestazioni e garanzie fideiussorie collettive e individuali in essere.

**20. Gli iscritti Pensionati che attualmente non ricevono una integrazione dalla Cassa di Previdenza riceveranno una offerta di capitalizzazione? (PENSIONATI)**

No, non riceveranno una offerta economica di capitalizzazione, ma le loro posizioni di coloro saranno trasferite presso una sezione dedicata del "Fondo pensione a prestazione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo" (ex Fondo Banco Napoli), mantenendo tutte le prestazioni e garanzie fideiussorie collettive e individuali in essere, in caso di future evoluzioni (es. reversibilità).

**21. Doppie posizioni (attivo + reversibilità oppure pensionato diretto + reversibilità)**

Gli Iscritti che riceveranno due offerte di capitalizzazione separate e distinte. L'accettazione o meno dell'offerta è indipendente una dall'altra, si può optare per la capitalizzazione di entrambe le posizioni o per una sola di esse e conservare la rendita per l'altra.

**22. Non posso accedere alla procedura informatica di adesione all'offerta di capitalizzazione, posso aderire con modulo cartaceo? (ATTIVO)**

Sì, con spedizione lettera R/R e rispettando le tempistiche previste.

**23. Ho un quesito non presente nelle FAQ, posso contattare gli uffici della Cassa? (TUTTI)**

Sì, scrivendo alla casella di posta elettronica INFO.CASSASPTO@intesasanpaolo.com o contattando ai numeri telefonici 011-555.6470 e/o 011-555.6478 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 dal lunedì al venerdì.

**24. Dichiarazione dei redditi – CU 2019**

La capitalizzazione non fa cumulo con i redditi da lavoro dipendente o da pensione.

La tassazione applicata (l'importo netto indicato è al netto del carico fiscale) è a titolo definitivo, verrà indicata nella CU (Certificazione Unica) e non necessita di indicazione nel Mod. 730, quindi senza ulteriori imposte da pagare. I dettagli, anche riferiti ai periodi cd M1 M2 e M3 saranno indicati nel cedolino di liquidazione del capitale, in caso di accettazione.

Il Portale del Pensionato rimarrà attivo. Per i pensionati che hanno aderito alla capitalizzazione la CU 2019 verrà inviata all'indirizzo di residenza.

**25. Negli anni passati ho chiesto delle anticipazioni al Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo erogate secondo la tassazione prevista dalla normativa. Poiché con il trasferimento del mio zainetto si ricostituiranno gli importi in base ai montanti M1, M2 e M3, tali importi saranno altresì beneficiari di un credito di imposta che risulterà dalla dichiarazione fiscale 2019?**

Le somme relative alla capitalizzazione (distinte per periodi di formazione M1, M2 ed M3) trasferite al Fondo Pensione a contribuzione del Gruppo sono soggette alla normativa fiscale di quest'ultimo.

M1 periodo maturato sino al 31/12/2000

M2 periodo maturato dal 1/1/2001 sino al 31/12/2006

M3 periodo maturato dal 1/1/2007

Il trasferimento di una posizione previdenziale ad altra forma previdenziale, non comporta alcun recupero di imposta delle anticipazioni pregresse e non può essere considerato come un reintegro di anticipazione, che ha delle proprie regole e che non presenta alcun beneficio fiscale sui montanti maturati ante 2007.

**26. In caso di decesso di un iscritto, l'offerta di capitalizzazione viene presentata agli eredi oppure decade?**

Il diritto alla capitalizzazione in luogo della contestuale rinuncia alla prestazione periodica è intrasmissibile agli eredi e pertanto decade in mancanza di aventi diritto.

Trattandosi di un patto intercorrente tra Cassa e Iscritto, per perfezionarsi l'accettazione della proposta effettuata dalla Cassa deve giungere alla stessa, secondo le comuni regole previste dagli artt. 1326 e ss. del Codice Civile ("Dell'accordo delle parti").

Conseguenza di ciò è che un eventuale decesso dell'Iscritto intervenuto prima della ricezione dell'accettazione da parte dello stesso impedisce il perfezionarsi dell'Accordo.

In caso di decesso dell'Iscritto dopo il pervenimento dell'accettazione dell'offerta alla Cassa la medesima verrà liquidata agli eredi.

**27. Quali sono le regole della tassazione del capitale trasferito al Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo per effetto dell'accettazione dell'offerta della Cassa di Previdenza San Paolo nei confronti del personale non ancora in pensione presso la Cassa?**

La Cassa determinerà secondo i criteri stabiliti la somma oggetto di trasferimento e la ripartirà sui tre periodi fiscali previsti dalla normativa sui fondi pensione. La somma infatti sarà divisa in tre addendi:

- a) Somma di competenza fino al 31.12.2000;
- b) Somma di competenza dal 1.1.2001 al 31.12.2006
- c) Somma di competenza dal 1.1.2007

Le somme oggetto del trasferimento in entrata da parte della Cassa di Previdenza, confluiranno nella posizione individuale dell'aderente nei singoli periodi fiscali sopra evidenziati.

Nel caso in cui la posizione oggetto del trasferimento risultasse non presente nel Fondo (tipicamente è il caso dei colleghi che all'atto dell'accesso al fondo di solidarietà hanno riscattato interamente la loro posizione presso il Fondo) sussistono le seguenti facoltà:

- ❖ **Riscatto per mobilità** (accesso al Fondo di solidarietà) (max 50% della posizione ovvero 100% accesso al Fondo di solidarietà con 48 mesi di disoccupazione).
  - Somma di competenza fino al 31.12.2000: tassata con aliquota TFR comunicata dal datore di lavoro
  - Somma di competenza dal 1.1.2001 al 31.12.2006: tassato con aliquota interna
  - Somma di competenza dal 1.1.2007: tassata con imposta sostitutiva 11,70%.
- ❖ **Riscatto per cause diverse** (cessazione dei requisiti di partecipazione al fondo ovvero cessazione del rapporto di lavoro) 100% della posizione ovvero 50% residuo (vedi alinea precedente)
  - Somma di competenza fino al 31.12.2000: tassata con aliquota TFR comunicata dal datore di lavoro
  - Somma di competenza dal 1.1.2001 al 31.12.2006: tassazione progressiva IRPEF
  - Somma di competenza dal 1.1.2007: tassata con imposta sostitutiva 23%.
- ❖ **Prestazione pensionistica** (cessazione per pensionamento)
  - Somma di competenza fino al 31.12.2000: tassata con aliquota TFR comunicata dal datore di lavoro
  - Somma di competenza dal 1.1.2001 al 31.12.2006: tassato con aliquota interna
  - Somma di competenza dal 1.1.2007: tassata con imposta sostitutiva 11,70%.

ATTENZIONE Ove il 70% della somma di competenza dal 1.1.2007 trasformato in rendita desse luogo ad un valore annuo superiore alla metà dell'assegno sociale la somma di competenze dal 1.12007 sarebbe tassata con imposta sostitutiva all'11,7% solo se erogata in rendita; in caso contraria sarà tassata con aliquota interna.

- ❖ **Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)** (100% o altra percentuale dell'intera somma)
  - Tutte le somme in RITA di qualsiasi periodo: tassate con imposta sostitutiva dell'11,70%
  - I requisiti di accesso alla Rendita integrativa temporanea anticipata (di seguito "RITA") sono i seguenti:
    - cessazione dell'attività lavorativa;
    - aver un'età ricompresa fra i 61 anni e 7 mesi e i 66 anni e 7 mesi (62/67 dal 1° gennaio 2019);

Oppure in alternativa:

- cessazione dell'attività lavorativa;
  - inoccupazione successiva alla data di cessazione dell'attività lavorativa per un periodo superiore a 24 mesi;
  - aver un'età compresa fra i 56 anni e 7 mesi e i 66 anni e 7 mesi (57/67 dal 1° gennaio 2019);
  - maturazione di almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari
- La prestazione consiste nell'erogazione frazionata trimestrale, in forma di rendita temporanea per un periodo massimo di 10 anni, del montante accumulato richiesto, soggetto ad un trattamento fiscale agevolato

Per saperne di più consultare il sito Internet del Fondo Pensioni a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo [www.fondopensioneintesaspaolo.it](http://www.fondopensioneintesaspaolo.it):

 [R.I.T.A. Domande più frequenti](#)

 [R.I.T.A. Mini-guida](#)

## 28. METODOLOGIA DI CALCOLO COSI' DETTA ALIQUOTA INTERNA

Ad esempio

Somma imponibile di competenza dal 1.1.2001 al 31.12.2006= 50.000

$50.000 \times 12$  (numero fisso)/6 (n. anni dal 2001 al 2006) = 100.000 reddito di riferimento

Si calcola sul reddito di riferimento la normale ipotetica tassazione Irpef.

Seguire la seguente tabella, sugli scaglioni relativi all'anno 2018:

Fino a 15000: 23 per cento.

Da 15000 fino a 28000: 27 per cento.

Da 28000 fino a 55000: 38 per cento.

Da 55000 fino a 75000: 41 per cento.

Da 75000 euro in poi: 43 per cento.

Le imposte teoriche calcolate sui 100.000 ammontano a euro 36.170 per un'aliquota pari al 36,17%.

Determinata l'aliquota, la stessa si applica sulla somma di competenza di € 50.000 che determina una tassazione di Euro 18.075.

## 29. IN CASO DI ADESIONE ALL'OFFERTA MANTENGO L'ISCRIZIONE AL FONDO SANITARIO?

L'adesione all'offerta non pregiudica l'iscrizione al Fondo Sanitario e non comporta variazioni dell'importo del premio dovuto

## 30. CHIARIMENTI SUL METODO DI CALCOLO DELL'OFFERTA

I conteggi sono stati effettuati e certificati da primario Studio Attuariale, calcolati con riferimento alle "Valutazioni tecnico-attuariali al 31 dicembre 2017 secondo il principio contabile internazionale IAS 19" come previsto nell'Accordo del 5 dicembre, art. 3. Al riguardo, per il dettaglio delle ipotesi tecnico-attuariali sottostanti i conteggi, si rimanda alla Nota Metodologica disponibile sul sito.

I confronti tra iscritti non sono significativi e possono essere fuorvianti, essendo l'ipotizzata pensione integrativa (e la conseguente capitalizzazione ad oggi della rendita) legata ad una molteplicità di fattori che rendono il confronto non omogeneo. A titolo non esaustivo conta l'anno di assunzione, la dinamica salariale di ciascuno, eventuali periodi contributivi precedenti, aspettative, permessi, part-time, l'età al pensionamento, le aspettative di vita, le ipotesi di reversibilità, la composizione in dettaglio delle voci di stipendio (imponibile Cassa che è LA BASE PER L'INTEGRAZIONE rispetto all'imponibile INPS), l'anzianità Cassa maturata al 31 dicembre 2017 etc etc

Per fare un esempio semplice, l'Attuario parte dalla base imponibile Cassa e dalla base imponibile INPS al 31/12/2017 (più si discostano più varia l'eventuale integrazione, in diminuzione in quanto aumentando la

contribuzione INPS aumenta anche il trattamento pensionistico). Queste retribuzioni vengono rivalutate sino al momento del pensionamento (anticipato o vecchiaia), viene determinata la pensione INPS sulla base delle attuali regole (quota A, quota B e quota contributiva, calcolate in maniera puntuale su tutta la serie di imponibili), questa viene riproporzionata agli anni di anzianità Cassa (fino a 40 anni e quindi fino al massimo del 90%). La differenza costituisce l'ipotesi di rendita integrativa annua lorda, che lungo tutta una curva attuariale di aspettative di vita (e di reversibilità) viene attualizzata al 31 dicembre 2017, proporzionata all'anzianità Cassa effettiva alla stessa data e conguagliata al minimo di 30 mila se inferiore.

IL DETTAGLIO ANALITICO DEI CONTEGGI NON E' DISPONIBILE. I DATI FORNITI ALL'ATTUARIO SONO QUELLI INDICATI NELLA NOTA METODOLOGICA E NON POSSONO ESSERE INVIATI VIA MAIL PER PRIVACY.

**31. POSSO SAPERE PER LA MIA POSIZIONE IL DETTAGLIO DELLE SOMME DI COMPETENZA SUDDIVISE PER I MONTANTI DI TASSAZIONE M1, M2 ED M3 PRIMA DELL'ADESIONE? (TUTTI)**

No. Il dettaglio degli importi tassati che confluiscono nei diversi montanti saranno visualizzati al momento della liquidazione sul cedolino di pensione per i pensionati.

Per gli attivi, confluiscono nella propria posizione individuale e se ne tiene conto al momento della liquidazione secondo le regole del Fondo.

**32. SE SI ADERISCE ALL'OFFERTA DI CAPITALIZZAZIONE L'IMPORTO QUANDO VERRÀ TRASFERITO AL FONDO? (ATTIVI ESODATI)**

Il trasferimento al Fondo Pensioni sarà effettuato col NAV di novembre e sarà visibile nella posizione individuale indicativamente nella prima decade di dicembre, pertanto gli aventi i requisiti per la richiesta della prestazione in R.I.T.A per usufruire anche della posizione trasferita dalla Cassa di Previdenza devono attendere **gennaio 2019** per presentare la richiesta.

**SUCCESSIVAMENTE** al trasferimento, a coloro che hanno già chiuso la propria posizione presso il Fondo Pensioni saranno fornite **nuove credenziali** (nuovo numero di iscrizione e password provvisoria) per accedere all'area riservata e vedere la posizione aperta ex novo.

**33. SE SI ADERISCE ALL'OFFERTA DI CAPITALIZZAZIONE IL RATEO DI PENSIONE VIENE CORRISPOSTO FINO ALLA PERCEZIONE DEL CAPITALE O NE VIENE SOSPESO IL PAGAMENTO? (PENSIONATI)**

Il pagamento del rateo di pensione integrativa è garantito sin quando avverrà la liquidazione del capitale una tantum, che transiterà sul cedolino di pensione. La lavorazione delle liquidazioni inizierà a settembre e non c'è una priorità rispetto al tempo in cui è pervenuta l'adesione.

**34. PENSIONI PROVVISORIE (PENSIONATI)**

Attualmente vi sono delle pensioni ancora "provvisorie" che sono in corso di sistemazione da parte dei competenti uffici. Per queste posizioni non è stato possibile formulare un'offerta di capitalizzazione; per le stesse si provvederà dopo la relativa sistemazione ad una offerta di capitalizzazione con altri termini temporali per l'eventuale adesione. Si conferma che l'offerta verrà comunque formulata all'iscritto o ai superstiti aventi diritto ai sensi di Statuto.

Per comprendere la natura della provvisorietà della prestazione si rammenta che la Cassa sino al 1990 era a regime esonerativo rispetto all'INPS e quindi erogava un unico trattamento pensionistico. Successivamente e sino al 31/12/2012 pur essendosi trasformata a seguito della "Legge Amato" in Fondo a prestazione integrativa, in virtù di una convenzione con l'INPS, ha continuato ad erogare i trattamenti pensionistici per conto INPS insieme alla quota riferita alla prestazione della Cassa. Dal 1/1/2013, scaduta la convenzione, l'INPS ha preso in carico direttamente le posizioni erogando la pensione in conto proprio mentre la Cassa ha iniziato a corrispondere la quota integrativa per la parte a proprio carico ai sensi di Statuto, verificando necessariamente le posizioni in quanto si sono riscontrate anomalie ed anche errori nelle prestazioni considerate definitive da parte dell'INPS che in alcuni casi per la quota Cassa hanno anche generato indebiti a carico del pensionato. Da ciò la necessità della verifica puntuale di tutte le posizioni prima di procedere all'offerta anche su posizioni apparentemente definitive e consolidate nel tempo.